

R.G. n. 24533/16



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott.ssa Erminia Catapano, letti gli atti del procedimento cautelare n. 24533/2016 r.g.

instaurato da **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, contro **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro in carica, **Ufficio Scolastico Regionale della Campania** in persona del legale rappresentante, **Scuola Secondaria di Primo Grado [REDACTED]**, in persona del dirigente Scolastico, rappresentati e difesi dai funzionari come in atti ex art. 417 bis c.p.c., nonché contro **[REDACTED]**, contumace, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza che precede;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 30/11/2016 la ricorrente espone:

- di essere docente di ruolo dal 2007 e di prestare servizio da diversi anni presso la Scuola Secondaria di Primo Grado **[REDACTED]** in qualità di titolare della cattedra di educazione artistica (classe di concorso A028), svolgendo da quattro anni le mansioni tipiche del docente curricolare;
- che dall'anno scolastico 2016/2017 il Dirigente Scolastico ha assegnato la sua cattedra a docente proveniente da altro istituto scolastico trasferendola su cattedra di potenziamento;
- di aver pertanto perso la continuità didattica con i suoi alunni e di aver dovuto progettare un corso di potenziamento per dare un contenuto concreto alle nuove mansioni attribuite.



Premessa una disamina sull'organico dell'autonomia come disciplinato dall'art. 1 della legge di riforma n. 107/15 allega che, pur facendo parte tutti i docenti - sia quelli con mansioni di docente curricolare, sia quelli di sostegno, sia quelli di potenziamento - di un unico corpus che è l'organico dell'autonomia, ciò non implica che "le mansioni di docente curricolare, di docente sostegno e di docente di potenziamento siano intercambiabili tra loro"; premesso, altresì, che l'individuazione dei posti da assegnare al personale dell'organico dell'autonomia compete al dirigente scolastico ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge 107/2015, rileva che tale potere va esercitato nei limiti procedurali dettati dalle norme contenute nei commi da 79 a 83 dell'art. 1 della legge 107 del 2015, secondo il cui disposto il dirigente propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno **vacanti e disponibili**.

Illustra, in particolare, che nel caso in esame la cattedra di educazione artistica assegnata al prof. [redacted] non era né vacante né disponibile, essendole assegnata da 4 anni, mentre era vacante la cattedra di potenziamento, di guisa che a suo parere la dirigente avrebbe dovuto offrire al prof. [redacted] esclusivamente quest'ultima. Allega che nemmeno la riforma attuata con la legge 107/2015 consente al dirigente di "rimuovere senza ragione un docente dalla sua cattedra ed assegnarla ad un docente che proviene da un altro istituto" (*così il ricorso a pagina 5*).

Sotto il profilo del *periculum* la ricorrente evidenzia molteplici connotazioni del suo attuale lavoro che a suo dire rappresenterebbero un vulnus alla professionalità, in particolare gli inconvenienti determinati dall'assenza di "frontalità" della didattica e la necessità di compresenza con altro docente; specifica, poi, che il ruolo del docente di potenziamento è meno completo ed autorevole non dovendo il docente in questione compiere una diretta valutazione dei risultati conseguiti, che egli non partecipa ai consigli di classe e deve sostituire gli insegnanti assenti secondo le necessità; deduce, infine, che l'attività di potenziamento è meramente eventuale e strettamente dipendente dal piano - triennale - dell'offerta formativa, con l'ulteriore conseguenza che la cattedra di potenziamento può essere soppressa qualora cambi l'offerta formativa nel senso di non prevederla, mentre non può mai essere eliminato l'insegnamento curricolare.

Su tali assunti, [redacted] chiede all'adito giudice di accertare e dichiarare il suo diritto a ricoprire la cattedra curricolare di docente di educazione artistica (classe di concorso A028) presso la Scuola Secondaria di Primo Grado [redacted].



conseguentemente di condannare il Dirigente Scolastico a reintegrarla nelle mansioni originariamente svolte, con vittoria di spese .

Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si sono costituiti il Ministero e l'ufficio Scolastico Regionale convenuti, che, preliminarmente, hanno precisato che la ricorrente ha iniziato a prestare servizio in qualità di titolare della cattedra di educazione artistica a settembre 2013, per effetto di trasferimento disposto dall'USR Campania su una cattedra oraria esterna (cd. COE), composta da 10 ore presso la [redacted] e 8 ore di completamente presso l'I.C. [redacted], mentre nei due anni scolastici successivi ha svolto 12 ore presso la [redacted] e 6 ore di completamente presso l'I.C. [redacted].

Ha illustrato, poi, parte convenuta che dall'anno scolastico 2016-2017 l'Ufficio Scolastico regionale ha stabilito che nell'organico dell'autonomia della scuola [redacted] fossero incluse per la classe di concorso A028 sia le preesistenti tre cattedre di 18 ore e la COE di dodici con completamento all'Istituto [redacted], sia una cattedra di potenziamento di 18 ore.

In tale riorganizzazione, ha allegato il MIUR, "la [redacted] è stata slittata d'ufficio dall'USR interamente alla [redacted] per 18 ore, essendosi resa disponibile la cattedra interna in seguito ad assegnazione del potenziamento e sulla COE (12 più 6) è stato trasferito, sempre su provvedimento dell'USR Campania, in qualità di titolare di cattedra di educazione artistica il prof. [redacted]" (*così la memoria di costituzione, pagina 3*).

Ha dedotto, inoltre, che il Dirigente ha dovuto decidere come utilizzare i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, sui posti comuni, di sostegno e di potenziamento, e, una volta deciso di non frazionare le ore di potenziamento tra due o più docenti per non comprometterne i risultati (con la conseguenza di escludere l'assegnazione alla cattedra di potenziamento del prof. [redacted] essendo egli titolare per sole 12 ore settimanali), la ricorrente è stata scelta per le sue ottime capacità organizzative e relazionali, il tutto nell'ottica di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Fissata la comparizione e sentite le parti, comparse personalmente, acquisite le circolari emanate dal MIUR richiamate nella memoria difensiva, all'udienza fissata per l'acquisizione documentale il giudice si riservava la decisione

Il ricorso è infondato.



Costituiscono fatti pacifici le seguenti circostanze: la ricorrente insegna dal settembre 2013 presso la Scuola [redacted], su una COE di 10 ore con 8 ore di completamente presso l'I.C. [redacted], mentre nei due anni scolastici successivi ha svolto 12 ore presso la Scuola [redacted] e 6 ore di completamente presso l'I.C. [redacted].

Risulta, poi, documentato, che con provvedimento dell'USR il prof. [redacted] è stato trasferito presso l'Istituto [redacted] per sole 12 ore a settimana con completamento presso la scuola [redacted] (cf atto di presa di servizio presso la Scuola [redacted] e decreto di trasferimento, doc. n. 4 della produzione di parte convenuta). La difesa della scuola a tale riguardo ha specificato l'impossibilità di assegnare al potenziamento il prof. [redacted], titolare di cattedra di sole 12 ore, atteso che si era adottata la decisione di affidare le 18 ore della cattedra di potenziamento ad un unico docente.

La questione posta dalla professoressa [redacted] verte sulla sussistenza del potere del Dirigente Scolastico di assegnare qualunque docente dell'organico dell'autonomia allo svolgimento di ore di potenziamento, ivi inclusi quelli che già sono docenti di ruolo, di materie curriculari, da prima dell'entrata in vigore della Riforma attuata con la legge 107/2015.

Va sgomberato il campo da un equivoco: le norme invocate dalla ricorrente cioè i commi da 79 ad 83 dell'art. 1 della legge 107/015 riguardano l'ipotesi – che nel caso in esame non ricorre – di dover ricoprire un posto rimasto vacante.

Nella fattispecie che occupa non si è verificata la necessità di coprire posti vacanti; al contrario, per effetto della definizione dell'organico effettuata dall'Ufficio Scolastico Provinciale per l'anno scolastico 2016-2017 risultano attribuiti alla scuola [redacted] non più soltanto 3 cattedre di 18 ore ed una di dodici ore (cd. COE) ma anche una quinta cattedra di 18 ore di potenziamento. La circostanza, puntualmente allegata in memoria difensiva e non contestata dalla ricorrente emerge documentalmente dal confronto tra il piano dell'organico per l'anno 2014-2015 e quello per l'anno scolastico 2016-2017 (vds doc. 2 e 5 della produzione di parte convenuta). Si precisa, per completezza di esame degli atti di causa, che manca il piano dell'organico per l'anno scolastico 2015-2016, ma vi è una rappresentazione dell'organico alla data del 31 maggio 2016 (doc. 3 di parte convenuta) nella quale le cattedre di educazione artistica risultano essere ancora 3 più una COE di 12 ore, di guisa che si ha una ulteriore conferma che la modifica



dell'organico è avvenuta soltanto a partire dall'anno scolastico in corso, come dedotto dal MIUR.

Definito con provvedimento dell'USR Campania l'organico dell'autonomia, la vera questione che si è posta è stata la destinazione dei docenti che lo compongono alle varie cattedre, sia di materie comuni che di potenziamento.

Ciò chiarito in punto di fatto, vanno a questo punto esaminate le norme dirimenti, contenute nei commi 5, 64, 68 dell'art. 1 della legge 107/2015, che disciplinano il cd. "Organico dell'autonomia" e che, dunque possono dare un'esautiva risposta alla questione controversa, se, possa, cioè il dirigente Scolastico assegnare insegnante già "curriculare" a cattedra di potenziamento nell'ambito della medesima scuola.

Il comma 5 prevede: *"Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. **I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento**".*

Il comma 64 recita: *"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale".*

Va poi richiamato il disposto del comma 68 che statuisce: *"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. **L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65.** A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201".*



Risulta già dalla lettura delle norme che l'organico dell'autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione.

Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l'organico dell'autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo l'offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati - fermo il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze - ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione.

Quanto previsto dal legislatore è stato oggetto di ulteriore specificazione nelle circolari emanate dal MIUR in fase di prima applicazione della normativa di riforma, richiamate dalla difesa della scuola. In particolare la circolare n. 2582 del 5.09.2016 ha ribadito che *“tutti i docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa”* e che *“non esiste distinzione contrattuale tra docenti curriculari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, legge 107/2015, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa”*.

Dunque l'organico dell'autonomia, nell'inglobare unitariamente tutti i docenti dovrebbe consentire, per un verso, il definitivo superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto che per molti anni ha improntato la gestione del personale docente e, per altro verso, rappresentare un precipuo strumento di flessibilità didattica e organizzativa, per consentire alla scuola di ideare ed attuare obiettivi di lungo periodo ed azioni virtuose di miglioramento (*cf su questo la circolare n. 2805 dell'11.12.2015*).

Alla stregua delle norme illustrate e dei principi da esse evincibili, l'assegnazione della professoressa è oggetto di controversia risulta pienamente legittima; del resto la ricorrente è stata assegnata al potenziamento in coerenza con le esigenze didattiche della scuola, scaturite dalle priorità delineate nel RAV e dagli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento (*cf decreto di assegnazione dei docenti prot. n. 5138 del 1° settembre 2016*), dunque in linea con l'obiettivo di garantire agli studenti il potenziamento delle conoscenze in italiano e in matematica.

Per i motivi esposti il ricorso va rigettato, restando assorbito l'esame della ricorrenza del requisito del *periculum* nonché ogni altra eccezione e difesa posta in ricorso.



La complessità e l'assoluta novità della questione trattata costituiscono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Napoli, addì 23/03/2017.

Il Giudice del lavoro
(dott. Erminia Catapano)

